

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-92 del 09/01/2020
Oggetto	D.LGS. 152/06, L.R. 21/04. DITTA OPERA GROUP S.R.L. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PONTE BIANCO N. 20/22, 24/26 E 26/A IN COMUNE DI CAMPOSANTO (MO). (RIF. INT. N. 02860070362/74). SETTIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-88 del 09/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno nove GENNAIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA **OPERA GROUP S.R.L.** - INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PONTE BIANCO N. 20/22, 24/26 E 26/A IN COMUNE DI CAMPOSANTO (MO). (RIF. INT. N. 02860070362/74). **SETTIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;

richiamata la **Determinazione n. 45 del 06/02/2013** di Rinnovo ed Unificazione atti dell’Autorizzazione Integrita Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta OPERA GROUP S.R.L., avente sede legale in via Martinella, 74 a Maranello (Mo), in qualità di gestore

dell'impianto di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) avente sede produttiva in via Ponte Bianco, n. 20/22 (Stab.1) e n. 24/26 e 26/A (Stab.2), in Comune di Camposanto (MO);

richiamate le modifiche non sostanziali all'AIA suddetta rilasciate dalla Provincia di Modena: **Det. n. 71 del 24/05/2013, Det. n. 235 del 24/07/2013, Det. n. 184 del 26/08/2013, Det. n. 24 del 19/02/2015, il nulla osta prot. 63335 del 25/06/2015;**

richiamate le modifiche non sostanziali all'AIA suddetta rilasciate dal SAC ARPAE di Modena: **Det. n. 2231 del 08/07/2016, i nulla osta prot. n. 1407 del 25/01/2017, prot. n. 10435 del 29/05/2017, prot. n. 13855 del 13/07/2017 e prot. n. 1547 del 29/01/2018;**

richiamate le **Determinazioni n. 1617 del 04/04/18 e n. 5123 del 05/10/18** di modifica generale delle AIA a seguito di aggiornamento normativo riguardante i controlli su suolo e sottosuolo ed acque sotterranee;

richiamata, inoltre, la **Det. n. 35556 del 11/07/2019** di 6^ modifica non sostanziale AIA rilasciata dal SAC ARPAE di Modena;

richiamata la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Opera Group S.r.l., mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 27/11/2019 (assunta agli atti con prot. n. 182372) e successive integrazioni volontarie del 02/12/2019 (assunte agli atti con prot. n. 184586) e del 30/12/2019 (assunte agli atti con prot. n. 198257) con cui il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali: nello stabilimento n.1 è prevista la dismissione della produzione di bicottura, con relative linee impiantistiche dedicate e la loro sostituzione con una nuova linea continua. Non sono previste modifiche al ciclo produttivo (ciclo completo con macinazione a secco per monocottura e ciclo parziale da polveri per il gres), mentre varierà la tipologia dei prodotti dal momento che sarà dismessa la produzione di bicottura. In particolare, sono richieste le seguenti variazioni:

- il forno bicanale esistente (FBN) continuerà ad essere utilizzato ma, verranno dismessi i restanti impianti attualmente utilizzati per la bicottura: n. 2 presse (PH5 e 6), un essiccatoio orizzontale bicanale, n.2 linee di smalteria con cabina digitale (SM4a e 4b), un forno a rulli bicanale + inertizzatore FB4. Inoltre, saranno eliminati n. 3 mulini per la macinazione smalti (quindi, resteranno in totale n.7 mulini) e n.1 gruppo elettrogeno (GE4);
- rimozione di n.2 linee di scelta nello stabilimento 1 ed installazione al loro posto della linea di scelta preesistente SC1;
- installazione di una pressa continua, un essiccatoio a 7 piani, una linea di smalteria continua con airless e cabina digitale;
- installazione di una cabina di spruzzatura anche per i grandi formati da collocare nel laboratorio;
- non verrà installato il secondo forno termoretraibile autorizzato con nulla osta prot. n. 1547 del 29/01/2018;
- riorganizzazione delle linee di trasporto atomizzato e di carico della nuova pressa;
- nello stabilimento n.2 è prevista l'aggiunta di un'area di stoccaggio per il EER 101203.

Inoltre, il gestore specifica che:

1. a seguito della rimozione del forno bicottura si prevede un calo della capacità massima produttiva autorizzata da 1015 a **942 t/gg**, considerando un'operatività di 360 g/anno;
2. a seguito della dismissione di alcuni impianti ed all'installazione di nuovi è previsto un aumento di circa il 4% nei consumi elettrici ed una riduzione dei consumi termici di circa il 14%;
3. il consumo di materie prime al momento si prevede invariato in quanto pur essendo la capacità produttiva della nuova linea continua superiore a quella della bicottura, in questa prima fase di ristrutturazione sarà presente un solo forno di cottura nello stab.1 che cuocerà sia i prodotti provenienti della linea continua, che quelli provenienti dalla linea produttiva esistente;
4. è prevista una lieve riduzione dei consumi idrici, dal momento che sarà ridotto l'utilizzo delle bagnatrici attualmente utilizzate per l'impasto della bicottura;
5. dal punto di vista delle emissioni in atmosfera:
  - il punto di emissione E9 andrà a servizio della nuova pressa continua, oltre che al dosaggio delle materie prime e della tramoggia di carico. Non varierà la portata autorizzata ma, è richiesto un aumento del limite per il "materiale particellare" da 19 a 30 mg/Nmc;
  - il punto di emissione E10 andrà a servizio della nuova linea di smalteria continua SM3, della nuova cabina di laboratorio, oltre che della macinazione smalti (parziale, mulino MS8). Per tale punto di emissione non sono previste variazioni rispetto alle caratteristiche autorizzate;
  - saranno eliminati i punti di emissione E13/1 ed E13/2 associati alle due emergenze del forno bicanale FB4;
  - sarà aggiunto un nuovo punto di emissione E15 associato al nuovo essiccatoio ed avrà le seguenti caratteristiche: portata 16000 Nmc/h, durata 24 h/gg ed altezza 15 m;
  - il punto di emissione E16 è già correttamente dimensionato per filtrare un solo piano del forno FBN, a tale punto di emissione sarà eliminato il collegamento con FB4, che sarà dismesso. Non varieranno le caratteristiche autorizzate per lo stesso;
  - sarà eliminato il punto di emissione E19 associato all'essiccatoio ES3 che verrà dismesso;
6. al fine di non aumentare il flusso di massa autorizzato, inoltre, sono proposte le seguenti variazioni:
  - per i punti di emissione E1 ed E2 - Stab.1 riduzione del funzionamento da 24 a 9 h/gg ed aumento del limite per il "materiale particellare" da 16 a 20 mg/Nmc;
  - per il punto di emissione E3 (Stab.1) aumento del limite per il "materiale particellare" da 19 a 30 mg/Nmc;
  - per il punto di emissione E7 (Stab.1) riduzione del funzionamento da 12 a 9 h/gg;
  - per i punti di emissione E1 ed E14 – Stab.2 aumento del limite per il "materiale particellare" da 19 a 30 mg/Nmc;

- per il punto di emissione E2 – Stab.2 aumento del limite per il “materiale particolato” da 24 a 30 mg/Nmc;
7. dal punto di vista dei rifiuti è ipotizzabile un lieve incremento dello scarto crudo e cotto ed una riduzione dello scarto cotto ritirato da terzi. Inoltre, è prevista la variazione di alcune aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti (viene allegata planimetria aggiornata di stoccaggio materie prime e rifiuti);
8. non sono previste variazioni rispetto agli scarichi idrici e rispetto all’impatto acustico prodotto;
- dato atto che in data 12/11/2019 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

valutato che:

- per il nuovo punto di emissione E15 – Stab.1 è necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui alla data di messa a regime un’analisi per la portata;
- per i punti di emissione E9, E10 ed E16 – Stab.1 per i quali vengono in parte variati gli impianti collegati agli stessi si ritiene necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui alla data di messa a regime analisi in singolo per portata e inquinanti;
- per i punti di emissione E1, E2, E3 – Stab.1 ed E1, E2, E14 – Stab. 2 ai quali viene aumentato il limite di concentrazione per il “materiale particolato” si ritiene necessario che il gestore effettui un’analisi di controllo straordinaria successivamente alla data di rilascio del presente atto di modifica;
- per il punto di emissione E7 – Stab.1 per il quale varia solo la durata di funzionamento non si ritiene necessaria nessuna comunicazione;

preso atto della rinuncia al montaggio del secondo forno per termoretrazione nello stab.1, al quale non veniva associato nessun punto di emissione in atmosfera e per il quale era stato rilasciato nulla osta recante prot. n. 1547 del 29/01/18;

preso atto della rimozione di n.2 linee di scelta e lo spostamento della linea di scelta SC1 al posto delle stesse nello Stab.1 e della modifica di alcune aree di stoccaggio rifiuti prodotti, come da planimetria allegata;

verificato che:

- la modifica richiesta porta ad una riduzione della capacità massima autorizzata, pertanto, sarà modificato il valore autorizzato;
- i flussi di massa per i singoli inquinanti non subiranno modifiche rispetto ai flussi autorizzati;
- non sono attese variazioni significative rispetto alle restanti matrici ambientali ed ai livelli raggiunti dagli indicatori di performance;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

- **di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione n. 45 del 06/02/2013 e ss.mm.** di Rinnovo ed Unificazione atti rilasciata dalla Provincia di Modena all'installazione OPERA GROUP S.R.L., avente sede legale in via Martinella, 74 a Maranello (Mo), in qualità di gestore dell'impianto di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura avente sede produttiva in via Ponte Bianco, n. 20/22 (Stab.1) e n. 24/26 e 26/A (Stab.2) in Comune di Camposanto (MO), come di seguito indicato:
  - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 27/11/2019 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", assunte agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 182372, successivamente integrate mediante documentazione volontaria in data 02/12/2019 (assunte agli atti con prot. n. 184586) ed in data 30/12/2019 (assunte agli atti con prot. n. 198257);
  - b) la **prescrizione 1 della Determina AIA** viene sostituita dalla seguente:

*"1. la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di fabbricazione di prodotti ceramici (monocottura in pasta rossa a ciclo completo e gres porcellanato a ciclo parziale) mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 ess.mm.) per una capacità massima di produzione pari **942 t/giorno** di prodotto cotto;*
  - c) la **Sezione C dell'Allegato I dell'AIA** è aggiornata con le modifiche richieste dal gestore nella domanda suddetta e successive integrazioni volontarie illustrate nel presente atto (eliminazione impianti linea bicottura ed installazione impianti linea continua, ecc);
  - d) la **Sezione D2.4 dell'Allegato I dell'AIA** e ss.mm. (in particolare, Det. n. 3556 del 11/07/18 di 6<sup>a</sup> modifica AIA) è sostituita dalle rispettiva sezione riportata nell'allegato al presente atto di modifica;

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 45 del 06/02/2013 e ss.mm.** rilasciate dalla Provincia di Modena e S.A.C. ARPAE di Modena;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 45 del 06/02/2013 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Opera Group S.r.l., Comune di Camposanto – Uff. Ambiente, per il tramite del SUAP dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 6 pagine e n. 1 Allegato.

Allegato: ALLEGATO 7^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA OPERA GROUP S.R.L.

TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F.  
ARPAE SAC DI MODENA  
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**ALLEGATO 7^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA OPERA GROUP S.R.L.**

- Rif.int. N. 02860070362/74
- sede legale in Via Martinella n.74 a Maranello (Mo) e sedi produttive in via Ponte Bianco, n. 20/22 (Stab.1) e n. 24/26 e 26/A (Stab.2) in Comune di Camposanto (MO);
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII – D.Lgs. 152/06, Parte Seconda)

**D2.4 emissioni in atmosfera**

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate ed i limiti da rispettare sono quelli riportati nelle tabelle che seguono.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

***Stabilimento 1***

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E1 - Macinazione linea 1 (n. 3 mulini)	PUNTO DI EMISSIONE N. E2 - Macinazione Argilla linea 2 (2 mulini)	PUNTO DI EMISSIONE N. E3 - Presse da PH1 a PH4 e dosaggio materie prime	PUNTO DI EMISSIONE N. E4 - Pulizia reparto macinazione e presse	PUNTO DI EMISSIONE N. E5 - Smaltatrici (SM1, SM2/1, SM2/2), macinazione smalti (parziale)
messa a regime	-	(§)	(§)	(§)	A regime	A regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	50.500	80.000	61.000	2.100	16.000
Altezza minima (m)	-	8	14	8	10	8
Durata (h/g)	-	9	9	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	20	20	30	20	10
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (*)	UNI 10568:1997	5	5	5	5	5
Impianto di depurazione	-	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata, polveri	Semestrale per portata, polveri	Semestrale per portata, polveri	Semestrale per portata, polveri	Semestrale per portata, polveri

(§) rif. **prescrizione n. 6**

(\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E6 - Forno FBN – canale alto o basso	PUNTO DI EMISSIONE N. E7 – Filtro di processo (macinazione argilla linea 2)	PUNTO DI EMISSIONE N. E8 – Essiccatoio orizzontale ES4 (forno FBN)	PUNTO DI EMISSIONE N. E9 – Pressa PHC, silos e dosaggio materie prime	PUNTO DI EMISSIONE N. E10 – smaltatrice SM3, laboratorio e macinazione smalti (parziale)
messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	(§)	(§)
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	32.000	65.000	9.000	30.000	14.000
Altezza minima (m)	-	15	20	-	10,5	8
Durata (h/g)	-	24	9	24	24	24

Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	5	19	-	30	10
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (**)	UNI 10568:1997	-	5	-	5	5
Piombo (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 EPA Method 29	0,5	-	-	-	-
Fluoro (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ISO 15713:2006	5	-	-	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 12619:2013	50	-	-	-	-
Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )	EPA 430 EPA-TO11 A EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	20	-	-	-	-
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200	-	-	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	500 (#)	-	-	-	-
Impianto di depurazione	-	n.1 filtro a tessuto + calce	Filtro a maniche	-	Filtro a maniche	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	-	Trimestrale per portata polveri, F Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per NOx, Pb	Semestrale per portata, polveri	-	Semestrale per portata, polveri	Semestrale per portata, polveri

(§) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5

(#) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

(\*\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E11 -Camino essiccatoio verticale ES1	PUNTO DI EMISSIONE N. E12/1 - Emergenza canale alto FBN	PUNTO DI EMISSIONE N. E12/2 - Emergenza canale basso FBN	PUNTO DI EMISSIONE N. 12/3 -Raffredd. canale alto e canale basso FBN	PUNTO DI EMISSIONE N. E12/4 - Raffredd. canale alto e canale basso FBN	PUNTO DI EMISSIONE N. E12/5 - Raffredd. Finale forno FBN	PUNTO DI EMISSIONE N. E15 - Essiccatoio ES3 (continua)
messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime	(§)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	6.000	-	-	12.000	12.000	60.000	16.000
Altezza minima (m)	-	15	-	-	8	8	8	24
Durata (h/g)	-	24	-	-	24	24	24	15
Impianto di depurazione	-	-	-	-	-	-	-	-

(§) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E16 - Forno FBN canale alto e/o canale basso	PUNTO DI EMISSIONE N. E17- Forno Termoretraibile	PUNTO DI EMISSIONE N. E18 - Essiccatoio ES2	PUNTO DI EMISSIONE N. E20 - Scambiatore di calore	PUNTO DI EMISSIONE N. 21 – Sfiato silos polvere
messa a regime	-	(§)	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	44.000	200	6.000	25.000	200
Altezza minima (m)	-	15	8	15	15	8
Durata (h/g)	-	24	18	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	5	-	-	-	30
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (*)	UNI 10568:1997	-	-	-	-	-
Piombo (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 EPA Method 29	0.5	-	-	-	-
Fluoro (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ISO 15713:2006	5	-	-	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 12619:2013	50	-	-	-	-
Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )	EPA 430 EPA-TO11 A EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	20	-	-	-	-
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200	-	-	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	500 (#)	-	-	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto + calce	-	-	-	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	Trimestrale per portata, polveri, F Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per NOx, Pb	-	-	-	-

(§) rif. **prescrizioni n. 3, 4 e 5**

(#) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

(\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h

**Stabilimento 2**

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E1 Carico atomizzato – silos di stoccaggio	PUNTO DI EMISSIONE N. E2 Supero pulizia pneumatica reparti presse e materie prime	PUNTO DI EMISSIONE N. E3 Presse PH9 e PH10 – Smalterie SM1 e SM2	PUNTO DI EMISSIONE N. E4 Presse PH7 e PH8 – Smalterie SM3 e SM4	PUNTO DI EMISSIONE N. E5 - Cottura (forni F5 e F6)
messa a regime	-	(§)	(§)	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	14.500	900	40.000	40.000	60.000
Altezza minima (m)	-	11	11	11	11	15
Durata (h/g)	-	24	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	<b>30</b>	<b>30</b>	10	10	5
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (*)	UNI 10568:1997	5	5	5	5	-
Piombo (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 EPA Method 29	-	-	-	-	0,5
Fluoro (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ISO 15713:2006	-	-	-	-	5
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 12619:2013	-	-	-	-	50
Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )	EPA 430 EPA-TO11 A EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	-	-	-	-	20
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	-	-	200
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	-	-	500 (#)
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	<i>Semestrale per portata, polveri</i>	<i>Semestrale per portata, polveri</i>	<i>Semestrale per portata, polveri</i>	<i>Semestrale per portata, polveri</i>	<i>Trimestrale per portata polveri, F Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per NOx, Pb</i>

(#) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

(§) rif. **prescrizione n. 6**

(\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E6 - Essiccatoio ES1	PUNTO DI EMISSIONE N. E7 - Essiccatoio ES2	PUNTO DI EMISSIONE N. E9 - Essiccatoio ES4	PUNTO DI EMISSIONE N. E8 - Essiccatoio ES3	PUNTO DI EMISSIONE N. E10 - Scambiatore di calore
messa a regime	-	A regime				
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	8.000	8.000	3.500	3.500	25.000
Altezza minima (m)	-	22	22	13	13	15
Durata (h/g)	-	24	24	24	24	24
Impianto di depurazione	-	-	-	-	-	-

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E12 - Raffredd. forno F5	PUNTO DI EMISSIONE N. E12/2 - Emergenza forno F5	PUNTO DI EMISSIONE N. E13 - Raffredd. forno F6	PUNTO DI EMISSIONE N. E13/2 - Emergenza forno F6	PUNTO DI EMISSIONE N. E14 - Rettifica
data messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	(§)
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	34.000	-	34.000	-	30.000
Altezza minima (m)	-	13	13	13	13	15
Durata (h/g)	-	24	-	24	-	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	-	-	-	-	<b>30</b>
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (*)	UNI 10568:1997	-	-	-	-	5
Impianto di depurazione	-	-	-	-	-	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	-	-	-	-	Semestrale per portata, polveri

(#) rif. **prescrizioni n. 6**

(\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**

### PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il Gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

**Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.**

**I punti di misura/campionamento** devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà ed uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- Accessibilità dei punti di prelievo

**I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

**La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.** In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del

lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE). Inoltre, per gli inquinanti riportati potranno essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché, altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare **la data di messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E9, E10, E15 ed E16 – Stab.1**) **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Camposanto (MO). Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Camposanto (MO) **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i dati relativi alle emissioni, ovvero, i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**, in particolare:

- relativamente al punto di emissione **E15 – Stab.1** un prelievo eseguito alla data di messa a regime per portata;
  - relativamente al punto di emissione **E9, E10 ed E16 – Stab.1** un prelievo eseguito alla data di messa a regime per portata ed inquinanti;
5. Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente all'ARPAE di Modena ed al Comune di Camposanto (MO) le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.
  6. relativamente ai punti di emissione **E1, E2, E3 – Stab.1 ed E1, E2, E14 – Stab. 2** il gestore **entro 30 gg dal rilascio del presente atto** dovrà effettuare un'analisi di controllo straordinaria per l'inquinante "materiale particolato" ed inviare i risultati a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Camposanto. Nel caso in cui gli autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio per tali punti di emissione ricadano nel periodo prescritto, è possibile inviare le analisi associate agli stessi al posto dei risultati del controllo straordinario prescritto;

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti d'abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, **per almeno per 5 anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
  - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
  - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli impianti **funzionanti a ciclo continuo (forni)**, i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari, nonché, indicazione della data del giorno. In caso di registrazione cartacea deve essere indicata anche la data d'inizio e fine rullino.  
Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per **almeno per 5 anni**.  
È concessa l'**esenzione dall'obbligo di installazione del misuratore di pressione differenziale per l'emissione E21 Stab.1** (corrispondente allo sfiato silos raccolta polveri, provvisto di filtro a tessuto) alle **seguenti condizioni**:
  - a) **l'accesso al punto di emissione e alla struttura e deve essere garantito in sicurezza all'Ente di Controllo, anche in assenza di strutture fisse;**
  - b) **i limiti di emissione fissati nel presente provvedimento hanno valore fiscale e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di ARPAE;**
  - c) **con periodicità almeno semestrale la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza del filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti sul registro aziendale.**

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

9. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con una periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso, il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive al malfunzionamento**. Nel caso specifico di anomalie del funzionamento e/o guasti degli impianti di abbattimento delle emissioni calde, qualora il ripristino delle condizioni autorizzate si protragga oltre le 12 ore, il gestore deve comunque fermare l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore o comunque portarlo a condizioni di funzionamento tali da garantire il rispetto dei limiti fissati (ad es. mancato carico delle piastrelle per forni in brandeggio).

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come indicate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

10. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'ARPAE di Modena **entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso**, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;
  - l'attività collegata;
  - data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- a) per tutte le **emissioni fredde**, è escluso l'obbligo di comunicazione, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro entro il termine di una settimana;
- b) in caso di anomalie di impianti associati ad **emissioni calde** di **durata superiore a 1 ora**, è escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi:
  - I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
  - II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);

III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

**Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.**

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

11. Le informazioni relative alle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte. I medesimi dati devono essere inviati annualmente all'ARPAE di Modena, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report annuale (30 aprile). In alternativa, potranno essere fatti pervenire in forma cartacea corredata da firma del Legale Rappresentante della Ditta.
12. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e la documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere mantenuti presso l'Azienda a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.
13. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni.
14. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.
15. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.
16. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del **funzionamento degli stessi**. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.  
**In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte dell'Autorità di Controllo. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni** (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:
  - **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;

- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno per 5 anni.

17. Il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
18. L'Azienda è tenuta ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.
19. Il gestore, al fine di ridurre i problemi legati a rumore, vibrazioni e polveri diffuse, dovrà individuare le migliori modalità per informare corrieri e fornitori rispetto al corretto utilizzo della viabilità di accesso all'impianto. Tali modalità dovranno essere riscontrabili.

TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F.  
ARPAE SAC DI MODENA  
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. 11 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**